



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/31/CR11f/C11

**INDIRIZZI UNITARI DELLE REGIONI SULL'INDIVIDUAZIONE DELLA
DATA DI INIZIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE**

Al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- il primo sabato del mese di luglio.

Le singole Regioni si impegnano a dare seguito a tale decisione con propri atti.

Roma, 24 marzo 2011